

Codice A1617A

D.D. 5 dicembre 2023, n. 948

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. 'c', e dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R/2011 per la realizzazione di un taglio selettivo della vegetazione ripariale in area demaniale lungo la sponda sinistra della Dora Riparia. Richiedente: Dapò Sergio (P.IVA 08569790010). - Istanza n.



ATTO DD 948/A1617A/2023

DEL 05/12/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. 'c', e dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R/2011 per la realizzazione di un taglio selettivo della vegetazione ripariale in area demaniale lungo la sponda sinistra della Dora Riparia.
Richiedente: Dapò Sergio (P.IVA 08569790010). – Istanza n. 2023/75793.

Visti:

- la richiesta di autorizzazione n. 2023/75793, protocollo n. 133256 del 09/10/2023, presentata da Dapò Sergio (P.IVA 08569790010), con sede legale in *omissis*, per realizzare un intervento di taglio selettivo della vegetazione ripariale in area demaniale lungo la sponda sinistra della Dora Riparia ricadente nei comuni di San Didero, foglio 8, part. s.n. - Borgone di Susa, foglio 4, part. s.n. - Villar Focchiardo, foglio 1, part. s.n., tutte ricomprese in Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 1,79 ha, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza;
- gli elaborati del progetto d'intervento allegati alla richiesta di autorizzazione redatto dalla Dott.ssa For. Luisa Perona e dal Dott. For. Jr. Simone Martin rispettivamente iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino ai n. 662 e 959 ;
- con nota prot. n. 135086 del 11/10/2023 è stata comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio ai sensi della l.r. 4/2009 e s.m.i.

Considerato che:

- l'intervento proposto ricade in area appartenente al demanio idrico fluviale non navigabile, ed è pertanto subordinato all'autorizzazione prevista dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 nonché alla concessione per l'utilizzo disciplinata dalla D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n.10/R.

Considerato che, per quanto concerne gli aspetti forestali e vegetazionali, è possibile rilevare quanto segue:

- le superficie interessata è costituita da un solo corpo, localizzato in sinistra idrografica del torrente

Dora Riparia, ricadente nei comuni di Comune di San Didero, foglio 8, part. s.n. - Borgone di Susa, foglio 4, part. s.n. - Villar Focchiardo, foglio 1, part. s.n., per una superficie pari a 1,79 ha, come meglio individuata negli elaborati cartografici allegati alla istanza;

- l'area in esame non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;

- le tipologie dei popolamenti oggetto di intervento sono assai diffusi lungo tutta l'asta dei corsi d'acqua dove vegetano in greti sabbiosi e impluvi, accanto alla robinia e al pioppo nero. L'evoluzione di tali popolamenti, spesso in stretta continuità con le formazioni di golena dove il pioppo bianco comunque mantiene un ruolo di specie edificatrice, avviene in tempi più lunghi rispetto alle altre formazioni riparie;

- il popolamento presente è ascrivibile principalmente al "*Pioppeto di pioppo bianco var. con robinia*" (SP40C), ad eccezione una limitata porzione a Ovest è inquadrata come "*Robinieta var. con latifoglie mesofile*" (RB10B). L'area è caratterizzata dalla presenza di pioppo bianco (*Populus alba*) e robinia (*Robinia pseudoacacia*) in mescolanza principalmente con pioppo nero (*Populus nigra*), ontano bianco (*Alnus incana*) e salice bianco (*Salix alba*). Inoltre nel popolamento sono presenti altre latifoglie, tra le quali frassino (*Fraxinus excelsior*), olmo minore (*Ulmus minor*) e un esemplare di ontano nero (*Alnus glutinosa*). Il piano arbustivo è composto prevalentemente da biancospino (*Crataegus laevigata*), sanguinello (*Cornus sanguinea*), e l'albero delle farfalle (*Buddleja davidii*) sul margine fluviale;

- sul margine fluviale del soprassuolo si rinviene la presenza di specie esotiche invasive inserite nella Black List (lista di gestione) di cui alla D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012 e successivi aggiornamenti;

- nella zona vicina alla strada di acceso la presenza di rinnovazione arborea è molto scarsa, probabilmente dovuta alla copertura molto fitta delle chiome arboree mentre nella zona a ridosso della Dora è presente della rinnovazione di salice, pioppo, frassino e noce. Inoltre nella porzione sud ovest del lotto sono presenti numerosi schianti e numerosi esemplari di salice morti in piedi;

- la forma di governo è a fustaia a struttura disetanea;

- la presenza di rinnovazione arborea è molto scarsa nella zona vicina alla strada di acceso, verosimilmente a causa della copertura molto fitta delle chiome arboree, mentre è presente della rinnovazione di salice, pioppo, frassino e noce nella zona a ridosso della Dora;

- l'intervento proposto si configura come un taglio di manutenzione idraulica nelle aree di pertinenza dei corpi idrici ai sensi dell'art 37, comma 2 lettera b) del Regolamento forestale, e prevede:

- limitatamente alla zona ovest del lotto, fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:

1) il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili;

2) il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;

- nella restante superficie del lotto, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, il taglio a scelta colturale conforme a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Forestale vigente, con preferenza al taglio della vegetazione forestale che possa essere esposta alla fluitazione in caso di piena ordinaria o straordinaria;

- contestualmente all'attività di abbattimento si procederà alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio, ponendolo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena all'esterno dell'intera fascia B;

- l'art. 9 del Regolamento Forestale prevede che nei tagli di utilizzazione delle fustaie le piante da prelevare devono essere assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri e dai 30 centimetri devono essere numerate, martellate su apposite specchiature praticate al piede e assegnate con bollo di vernice al fusto. Tale disposizione si applica anche alle piante morte in piedi;

- il richiedente ha precisato che in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Forestale gli

individui da prelevare a partire dalla classe di diametro 30 cm in su, non sono stati specchiati e contrassegnati con martello forestale, visto lo scarso valore del legname ritraibile;

- in applicazione a quanto previsto dall'art. 42 bis comma 4 del Regolamento Forestale non è previsto il rilascio a tempo indefinito di piante morte in piedi per evitare il rischio del loro sradicamento e fluitazione;

- Il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 87,6 m³ pari a 542 quintali, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa al 30 %;

- l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;

- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente. In base alle aree considerate, l'accessibilità risulta essere buona. Ove necessario è prevista la realizzazione di brevi vie di esbosco;

- come indicato in istanza, il richiedente eseguirà in proprio l'utilizzazione ed è iscritto all'Albo delle imprese forestali del Piemonte al n. 701;

- la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza e la successiva documentazione integrativa risultano completi e rispettano quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento forestale per quanto applicabili all'intervento in oggetto.

Considerato che i Funzionari incaricati, in base alle valutazioni istruttorie effettuate ed alle precedenti considerazioni, hanno espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato all'istanza n. 2023/75793, ed al rilascio alla Ditta individuale Dapò Sergio (P.IVA 08569790010), con sede legale in *omissis* dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma, 2 lett.'c', e dell'art. 6 del Regolamento forestale in deroga all'art. 9 del medesimo Regolamento in merito alla contrassegnatura su tutta la superficie del lotto degli esemplari destinati al taglio mediante doppio bollo di vernice di colore rosso al fusto a valle e a monte e un bollo di vernice al colletto a valle, in luogo della specchiatura e contrassegnatura con martello forestale degli individui da prelevare a partire dalla classe di diametro 30 cm in su, alla luce dello scarso valore del legname ritraibile.

Ritenuto pertanto di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione numero 2023/75793, presentata dalla Ditta individuale Dapò Sergio (P.IVA 08569790010), con sede legale in *omissis*, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del citato Regolamento Forestale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

per le ragioni esposte in premessa.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13

della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n. 46-5100 del 18/12/2012 e successivi aggiornamenti, con le quali sono stati approvati gli "Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte";
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001.;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma, 2 lett. 'c' e dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i., ed in base alle risultanze formulate nel verbale istruttorio del 16/11/2023 a firma dei Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica Dott. For Guido Bogo e Dott. For. Giacomo Furlan (conservato agli atti di questo Settore), la Ditta individuale Dapò Sergio (P.IVA 08569790010), con sede legale in *omissis*, a realizzare gli interventi selvicolturali descritti nell'istanza di autorizzazione 2023/75793, nel progetto ad essa allegato, su aree demaniali di seguito indicate:

- NCT Comune di San Didero, foglio 8, part. s.n.;
- NCT Comune di Borgone di Susa, foglio 4, part. s.n.;
- NCT Comune di Villar Focchiardo, foglio 1, part. s.n.

per una superficie complessiva interessata pari a 1,79 ha, interamente ricompresa in Fascia A del PAI, come meglio individuate nella cartografia allegata all'istanza, con le seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio dell'intervento di utilizzazione dovranno essere trasmessi a questo Settore copia della autorizzazione prevista dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e copia della concessione per l'utilizzo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile;
2. in applicazione all'art. 42 bis comma 4 del Regolamento Forestale non dovranno essere rilasciate a tempo indefinito le piante morte in piedi per evitare il rischio di sradicamento e fluitazione e di ostruire il deflusso delle acque;
3. il taglio di utilizzazione dovrà interessare principalmente gli esemplari di Robinia, Pioppo bianco e Pioppo nero, preservando le altre latifoglie sporadiche nel rispetto dell'art. 42 comma 1, lett. a) del Regolamento Forestale;
4. ai sensi dell'art. 37 comma 5) del Regolamento Forestale, i tagli eseguiti all'interno dell'alveo inciso e nella zona fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciclo di sponda, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno. L'epoca di intervento da osservare nella restante superficie oggetto di taglio è disciplinata dal comma 3) del suddetto articolo.

La presente autorizzazione è rilasciata in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del citato Regolamento

Forestale per particolari e motivate situazioni selvicolturali tecnicamente giustificate dai tecnici forestali che hanno redatto il progetto in esame, e prevede l'assegno al taglio di tutte le piante oggetto di abbattimento mediante bollo di vernice sul ceppo e sul fusto, in luogo delle modalità di assegno al taglio previste per gli interventi di utilizzazione nelle fustaie.

Si raccomanda, nell'ambito dell'intervento, di gestire le specie esotiche invasive al fine di evitare la loro diffusione, con particolare riguardo alla *Buddleja davidii* che potrebbe giovare delle aperture createsi e moltiplicarsi, soppiantando eventualmente anche le essenze arboree di maggior pregio e interesse economico.

L'autorizzazione regionale ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Si rammenta che entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa al Settore scrivente, ed al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL) redatta da un tecnico forestale abilitato.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione od al Regolamento Forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro